



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 17

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

**INDAGINE CONOSCITIVA SUL TEMA DELLE
INTERCETTAZIONI**

43^a seduta: giovedì 27 aprile 2023

Presidenza del presidente BONGIORNO

INDICE**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano**

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 9 e passim	VIOLA	Pag. 4, 9, 11
SISLER (<i>FdI</i>)	8		
ZANETTIN (<i>FI-BP-PPE</i>)	7		

Audizione della segretaria generale della Federazione nazionale della stampa italiana

PRESIDENTE	Pag. 11, 14	COSTANTE	Pag. 11
----------------------	-------------	--------------------	---------

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il dottor Marcello Viola, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, e la dottoressa Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della stampa italiana.

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che, previa autorizzazione del Presidente del Senato, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il resoconto stenografico.

Ricordo che le audizioni si svolgono anche in videoconferenza con la partecipazione da remoto dei senatori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, sospesa nella seduta del 20 aprile.

Nella seduta odierna saranno svolte, separatamente, le audizioni del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano e della segretaria generale della Federazione nazionale della stampa italiana. Iniziamo con l'audizione del primo audito.

A nome della Commissione ringrazio il dottor Viola per questo collegamento. Il suo contributo ci interessa molto; tra l'altro, so che ha degli impegni concomitanti e quindi la terremo il tempo strettamente necessario. Il suo contributo ci interessa molto.

Durante il suo intervento lei vedrà inquadrata soltanto la Presidenza, ma in realtà sono presenti i rappresentanti dei vari Gruppi parlamentari. Dopo la sua introduzione, che dovrebbe essere contenuta in una decina di minuti, ci saranno delle richieste di approfondimento o di maggiore precisazione di alcuni temi e poi le ridarò la parola per altri dieci minuti.

Qualora lei lo volesse, può in ogni momento inviare, prima che si concludano i lavori legati a questa indagine, delle note alla Commissione che saranno allegate.

Ringraziandola ancora a nome della Commissione, le cedo la parola.

VIOLA. Signor Presidente, porgo il mio saluto a lei e a tutti i componenti della Commissione giustizia del Senato, ringraziandovi per l'attenzione che con questa audizione si è voluta riservare all'ufficio che ho l'onore di dirigere.

Mi pare di capire che siete arrivati alla conclusione o quasi di una serie di audizioni e quindi anziché affrontare temi di ordine generale, che penso abbiate già avuto modo di esaminare, vorrei fornire un contributo facendo riferimento alla situazione e all'attività della procura di Milano con un riferimento, da un lato, di carattere statistico e, dall'altro, esperienziale. Cercherò di essere assolutamente sintetico, senza pretese di esaustività, sperando al contempo di fornire eventualmente qualche spunto utile di riflessione per i lavori della Commissione. Resto ovviamente a disposizione per qualunque esigenza ed eventuali integrazioni o chiarimenti.

Partirei dai dati, senza approfondire in particolare i numeri, ma cercando di dare il senso dell'andamento delle attività in materia di intercettazione su un arco temporale abbastanza significativo. Mi riferisco a un arco temporale che copre circa venti anni e che da sempre ha registrato un costante aumento delle attività di intercettazione fino ad un certo punto, per poi registrare alla stessa maniera una costante tendenza a un calo delle attività di intercettazione con un costante decremento del numero dei bersagli.

Mi riferisco soprattutto alle attività di intercettazione telefonica, mentre negli ultimi anni si è registrata una tendenza che è del tutto opposta, quella cioè dell'aumento regolare dell'utilizzo delle intercettazioni telematiche e del captatore informatico.

Per quanto riguarda l'incidenza statistica del captatore, essa rimane comunque abbastanza bassa rispetto al numero complessivo delle attività intercettive. Nell'anno in cui se ne è registrata una maggiore incidenza non siamo andati comunque oltre il 4 per cento dei numeri della procura. Sempre facendo riferimento a questa prima ricognizione generale, elemento significativo è quello che riguarda la verifica da parte del giudice per le indagini preliminari che in alcuni casi non ha accolto la richiesta della procura; negli anni passati, in alcuni casi, si è arrivati anche a sfiorare il 10 per cento dei provvedimenti di non accoglimento.

Al di là del fatto che nella maggior parte dei casi viene confermata la prospettazione della procura e concessa l'autorizzazione, questo dato rivela a mio avviso un elemento significativo e cioè che, da una parte, vi è un ufficio del giudice per le indagini preliminari che svolge il suo ruolo di controllo giurisdizionale nei confronti delle richieste e delle iniziative della procura, dall'altra, però, c'è anche una procura che filtra a sua volta molto (almeno questo è quello che vedo io che sono a Milano da un

anno), che effettua a sua volta un controllo e un filtro sulla prospettazione della polizia giudiziaria, che vaglia le richieste e sottopone al giudice un numero di richieste assolutamente inferiore a quelle che vengono portate alla sua attenzione.

Questa è la parte generale relativa all'incidenza statistica e alla situazione inerente l'attività di intercettazione.

Altro profilo riguarda le società accreditate e i criteri di selezione. Nel 2017, molto tempo prima che arrivassi io, è stato fatto un bando per l'accreditamento presso la procura di Milano e la fornitura del servizio relativo a tutte le intercettazioni: telefoniche, telematiche e ambientali. È stata richiesta l'indicazione di una serie numerosa di dati che muovevano dall'indicazione nominativa dei soci, dai riferimenti al capitale, ma anche e soprattutto all'esistenza di procedure di liquidazione, di procedure concorsuali, di cartelle esattoriali, di verifiche tributarie, di ispezioni e verifiche da parte della Banca d'Italia e di, come è evidente, condanne definitive e le ditte che hanno ritenuto di volersi accreditare hanno presentato domanda. Alle società che si erano proposte è stato richiesto di fornire tutti i dati tecnici necessari per illustrare la qualità dei servizi offerti.

Successivamente, dopo il mio arrivo, avevamo ipotizzato l'opportunità di un bando di gara per l'aggiudicazione dei servizi, ma d'intesa con la Procura nazionale, si è poi preferito attendere un provvedimento del Ministero, che poi è arrivato con il decreto ministeriale dell'ottobre 2022 che ha specificamente individuato e descritto le prestazioni funzionali e l'operazione di intercettazione.

Posto pure che avevo effettuato un confronto fra il listino adottato dal nostro ufficio e il prezzo, rilevando una sostanziale corrispondenza, ci era parso importante, seguendo una linea condivisa in sede di Procura nazionale anche con gli altri procuratori distrettuali, vedere come in realtà l'adozione di questo listino abbia consentito di ottenere una uniformità sul territorio nazionale inserendo uno dei limiti principali, dato dal fatto che tutte le procure sul territorio si muovevano spesso in maniera del tutto difforme con provvedimenti specifici non sempre corrispondenti tra loro.

Sempre restando alla questione listino, una delle criticità rilevate prima dell'adozione del decreto ministeriale era stata quella delle prestazioni fuori listino che erano caratterizzate da particolare delicatezza ed elevato livello di costi. Posto che presso questo ufficio, almeno da quando sono arrivato io, in un unico caso, proprio per l'oggettiva delicatezza della vicenda, avevamo adottato un provvedimento di questo tipo, che non a caso infatti è stato firmato anche dal procuratore, anche questo problema sembra essere risolto dall'adozione del provvedimento ministeriale.

A proposito di interventi di prospettiva, al di là dei criteri di selezione per l'accreditamento delle ditte, ritengo possa essere utile semmai ottenere da parte del Ministero un livello adeguato e costante di controllo effettivo anche sulla qualità dei servizi e dei prodotti forniti dalle ditte produttrici. È una questione che sotto questo profilo probabilmente do-

vrebbe essere affrontata dal Ministero, anche perché occorre personale dotato di specifiche caratteristiche tecniche.

Un tema del quale la procura di Milano si è dovuta occupare, anche perché è stata individuata come sede pilota ai fini della sperimentazione, riguarda la sicurezza complessiva del sistema a seguito dell'approvazione della disciplina in materia di intercettazioni. Napoli e Milano erano state individuate ai fini della sperimentazione, incaricando i Cisia di procedere alla configurazione dei *computer* e preparare il sistema, in tema di sicurezza di servizio, attraverso una piattaforma di gestione degli accessi privilegiati denominata Bomgar. In sintesi è una piattaforma per cui le società che installano i *server* che utilizzano e che accedono anche a fini di manutenzione o di assistenza devono essere tracciate nei loro accessi, cosa che prima non avveniva e che poneva ovviamente anche dei profili delicati di legittimità delle operazioni. Erano stati installati i sistemi e realizzato anche un cruscotto con accesso ai procuratori; insomma, sembrava si fosse pronti per un'effettiva sperimentazione, ma ad oggi non abbiamo più notizia di questa sperimentazione, sulla cui delicatezza ed utilità mi permetto di insistere. Questo sistema di loggatura non risulta entrato in servizio e noi non abbiamo saputo altro. Un intervento di prospettiva del Ministero potrebbe essere utile, anche perché in questo modo abbiamo in corso anche un'altra sperimentazione, anch'essa disposta dal Ministero, che riguarda il programma propedeutico alla diffusione sul territorio nazionale dell'applicativo che è stato espressamente progettato per la informatizzazione del giudizio penale e il *workflow management*. Anche in questo caso non abbiamo specifiche notizie; aspettiamo quindi indicazioni da parte del Ministero.

Ancora sotto l'aspetto della sicurezza, posto che, per ciò che risulta a noi in base all'esperienza di Milano, possiamo dire che la sicurezza sembra funzionare, nel senso che non abbiamo avuto alcuna fuga di notizie, anzi proprio perché l'archivio riservato funziona, si potrebbe anche pensare, come vorrei dire più avanti a fronte di un altro profilo, di estendere l'impiego a tutto il complesso dei dati personali che riguardano le comunicazioni e che vengono in qualche maniera a ricadere nell'ambito dell'indagine.

Nell'indagine vi è un problema serio e rilevante che riguarda il sistema, che può dirsi funzionante e apprezzabile, che concerne la capienza. Si tratta di una questione che abbiamo segnalato espressamente al Ministero perché la capienza del nostro sistema è stata già rilevata. Abbiamo richiesto e ottenuto un incremento da parte del Ministero ma, anche se questo ha risolto il problema nell'immediato, abbiamo la percezione che entro breve tempo non sarà più sufficiente. È un problema rilevante anche perché si deve tener conto che i dati sono destinati ad essere conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione, quindi per parecchio tempo, considerata la durata dei processi. L'archivio digitale richiederà verosimilmente una capienza di gran lunga superiore a quella che abbiamo e probabilmente non ci vorrà nemmeno molto tempo prima che possa esaurirsi l'attuale disponibilità.

Ponevo in relazione questo tema anche a un altro passaggio, questo sì di prospettiva, che credo debba essere affrontato anche se non riguarda direttamente la materia delle intercettazioni. Mi riferisco al sempre più ricorrente sequestro di dispositivi di comunicazione mobile finalizzato all'acquisizione di messaggistica o comunque di dati rilevanti memorizzati sugli stessi. Ritengo si imponga un intervento legislativo che possa condurre a una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. Come sappiamo, i dispositivi di comunicazione mobile contengono una quantità notevolissima di dati che dovrebbero essere estratti esclusivamente ai fini delle indagini e immediatamente restituiti non appena effettuata la copia. La gestione di questi dati è estremamente delicata perché si rischiano, a mio avviso, inammissibili e illecite diffusioni di dati personali che nulla hanno a che fare con le indagini e che attengono invece a una sfera personale, intima ed inviolabile dell'individuo che può riguardare i più disparati settori, dagli orientamenti politici ai dati sanitari, dai rapporti personali alle tendenze sessuali, all'attività dell'operatore economico e quindi a dati che riguardano la strategia dell'impresa.

Sotto questo profilo bisognerebbe intervenire fissando una serie di principi, che sono già stati definiti in maniera chiara dalla giurisprudenza, prevedendo espressamente che una volta effettuato il sequestro di un dispositivo di comunicazione mobile o di un PC, bisogna acquisire la cosiddetta copia forense, facendo un'acquisizione della copia integrale della messaggistica, effettuare accertamenti tecnici sulla copia forense, con espressa previsione di selezione ed estrazione di questi dati e, poi, alla fine restituire il dispositivo all'avente diritto onde tutelare lo stesso da qualunque rischio di diffusione del dato che creerebbe oltretutto delle conseguenze del tutto inammissibili e sproporzionate rispetto alla finalità che riguarda l'investigazione. Non so se debbo andare avanti, Presidente. Non so se ho raggiunto quel limite che mi aveva detto lei.

PRESIDENTE. No, non è questo. Il suo intervento è particolarmente interessante perché a differenza di altre audizioni, secondo me lei sta entrando nel concreto di problemi con i quali ci si confronta quotidianamente.

Cedo intanto la parola ai colleghi che intendono intervenire.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, vorrei rivolgere al dottor Viola una domanda molto semplice; per quanto riguarda l'uso del *trojan* e, in particolare, dei *server*, la procura di Napoli ha avuto dei problemi; vorrei sapere se analoghi problemi li ha avuti in passato la procura di Milano o se invece la gestione di questo captatore informatico non ha presentato problematiche per il vostro ufficio giudiziario.

PRESIDENTE. Invece io avrei bisogno di qualche chiarimento rispetto al suo intervento. Se ho capito bene, voi avevate preparato un bando per l'accreditamento. Ha enunciato qualche requisito di questi bandi; le chiedo, qualora fosse possibile, di poter avere un fac-simile di

questi bandi per vedere quali requisiti erano presenti, perché potrebbero esserci utile per il nostro approfondimento.

Lei ha parlato inoltre del listino dei prezzi del Ministero, reputandolo soddisfacente, ma richiedendo un controllo da parte del Ministero che sarebbe da integrare. Il Ministero quindi secondo lei dovrebbe fare una sorta di controllo su queste società selezionate da un punto di vista dei requisiti di onorabilità o dei costi? Che tipo di controllo lei auspicerebbe si facesse?

Ha fatto poi riferimento ad un serio problema che, essendo stato segnalato da altri auditi, evidentemente non è proprio solo della procura di Milano, e cioè la capienza degli archivi riservati. Vorrei sapere in che termini si può operare un incremento e cosa lei propone di fare. Vedremo se la Commissione può soffermarsi anche su tale questione.

Il tema del sequestro dei dispositivi è stato oggetto di varie audizioni; quasi tutti, anzi tutti, direi, ci hanno detto che serve una norma perché ogni procura agisce in autonomia. Nella relazione conclusiva signaleremo che più audizioni hanno individuato la necessità di una norma sul punto. Ci sono dei principi giurisprudenziali che la Commissione naturalmente conosce. Lei ha enunciato una procedura: dopo la copia forense, che è ovvio che si fa, si effettua la restituzione. Mi chiedo che fine fa questa copia forense che ovviamente contiene tutti i dati? Cosa possiamo farne di questa copia? È ovvio che, facendo la copia forense, tenete tutto e restituite il dispositivo sia che si tratti di un PC, che di un cellulare. Mi chiedo se può darci una risposta.

Voglio farle altresì presente che in collegamento abbiamo altri commissari e che il senatore Sisler ha chiesto di integrare le domande.

SISLER (*Fdi*). Signor Presidente, in sintesi, dato che una delle domande l'ha già fatta lei, vorrei aggiungere che la procura di Milano ha pubblicato un bando di gara per la selezione del servizio e lei ha messo in evidenza la necessità, oltre alla gara, di avere delle competenze specifiche per monitorare la corretta esecuzione del servizio stesso da parte della società privata che ha vinto la gara. Tale necessità è emersa anche da altre procure dove mancano le competenze tecniche per poter seguire correttamente l'esecuzione del servizio e siccome è un servizio delicato, secondo me, anche con suggerimenti da parte sua se ce ne sono, sarà necessario implementare una regola che valga per tutte le procure, perché la segretezza dell'intercettazione si garantisce anche così.

In secondo luogo, quando si fa una copia (ormai credo sia questo il vero problema) di un telefonino o di un computer, tale copia contiene tutti i dati, compresi quelli di soggetti che nulla hanno a che fare con l'indagine. Questi dati vengono conservati da società private che, se non adeguatamente seguite e curate, vengono in possesso di informazioni che hanno una delicatezza che lei ha ben evidenziato.

Anche in questo campo, secondo me, occorre da parte di chi quotidianamente ha a che fare con questo problema un suggerimento, perché è vero che voi restituite immediatamente il telefonino o il computer, tut-

tavia a quel punto il contenuto non è più segreto ma è in mano ad altri soggetti. Sarebbe necessario capire come avviene la gestione di questi dati, perché è a questo punto che si verifica una parte delle fughe di notizie. Come avviene questa gestione? Quali suggerimenti può dare la procura di Milano per evitare fughe di notizie che, anche se oggi in misura minore, ogni ci sono state registrate anche a Milano?

PRESIDENTE. Signor procuratore, le chiederei, nei limiti del possibile, di rispondere. Qualora non avesse la possibilità di rispondere a tutto può farlo anche successivamente con una nota integrativa.

VIOLA. Signor Presidente, cercherò di seguire l'ordine delle domande, riservandomi di far eventualmente pervenire un ulteriore contributo in seguito.

Muovo dalla questione posta dal senatore Zanettin. Se ho capito bene il riferimento è ai problemi sorti in relazione all'utilizzo di un *trojan* a Napoli di cui ho notizie di stampa. Ebbene, alla procura di Milano non abbiamo avuto problemi simili, o almeno non è stata mai segnalata l'esistenza di problemi di questo tipo.

Per quanto riguarda il bando, mi prendo il compito di inviare la documentazione che riguarda questa procedura. Io ho parlato di bando in senso generico, ma si era trattato piuttosto di una sorta di invito alle imprese che intendevano operare nel settore delle intercettazioni a proporsi presso la procura di Milano con l'indicazione di una serie estremamente articolata di requisiti che potesse tranquillizzare. Si trattava di requisiti relativi all'aspetto personale, alla mancanza di procedure di qualunque natura e alla mancanza di ispezioni. Era un elenco piuttosto lungo e articolato nel quale si invitavano le ditte ad indicare i settori di specializzazione. Inoltre si era cercato di acquisire un quadro che da una parte garantisse la qualità e dall'altra ponesse al riparo da interferenze di qualunque natura. Così si è andati avanti fino all'adozione del decreto ministeriale.

Al momento del mio arrivo avevamo ipotizzato di effettuare un vero e proprio bando di gara, ma poi, come dicevo prima, in sede di interlocuzione nazionale presso la procura, si è, a mio avviso opportunamente, deciso di soprassedere in attesa dell'intervento del Ministero che vedo come un intervento positivo e che penso possa avere risolto buona parte dei problemi.

Il listino peraltro fa riferimento ai prezzi delle prestazioni, ma individua soprattutto le prestazioni in funzione delle operazioni di intercettazione. Sono stati utili anche per superare le difficoltà legate ai cosiddetti « fuori listino » che facevano lievitare moltissimo i costi e oltretutto venivano « utilizzati » a volte dalla società per far rientrare il costo di una prestazione non altrimenti prevista e per i quali è stato previsto il seguente criterio: l'autorità giudiziaria provveda alla liquidazione tenendo conto, ove possibile, del costo effettivo della prestazione specificamente documentato rispetto a quello di eventuali prestazione analoghe. Quindi, anche sotto questo aspetto, i problemi maggiori dovrebbero essere risolti.

Per quanto riguarda il problema del controllo, cui avevo fatto cenno anch'io, esso si pone perché comunque bisogna essere in grado di verificare, a mio avviso, ma è un'opinione condivisa anche all'interno dell'ufficio, il livello di qualità, il livello di rispondenza dei requisiti in relazione alle prestazioni della società. Occorre una competenza specifica di cui noi non disponiamo, salvo affidarci a competenze specifiche della singola Polizia giudiziaria che sta operando, ma non credo che sia la soluzione alla quale fare ricorso. Il Ministero ha una direzione generale che è espressamente deputata a questo genere di attività e su un intervento da parte del Ministero, ripeto, io conto per un controllo di qualità – credo si possa definire così – che serve da una parte a garantire il livello di qualità, dall'altro sicuramente incide a sua volta sui profili di sicurezza ravvisabili.

Per quanto riguarda la capienza, il Ministero ci ha messo a disposizione un aumento di capienza dell'archivio che però potrebbe non bastare. Non so se si possa continuare all'infinito ad aumentare la disponibilità. È un problema peraltro più generale, se posso permettermi di allargare il raggio rispetto al tema delle intercettazioni, perché tutte le più recenti riforme – mi riferisco alla cosiddetta riforma Cartabia – hanno ipotizzato, in rispondenza a fini assolutamente condivisibili di garanzia, una maggiore quantità di casi in cui bisogna registrare e conservare. Anche sotto questo profilo generale cominciamo a notare grosse difficoltà, al punto che abbiamo dovuto provvedere anche all'acquisto di singoli supporti informatici per poter aumentare il profilo di capienza. Questo è un dato generale con il quale il Ministero, a mio avviso, deve confrontarsi.

Per quanto riguarda la questione delle copie, il tema è generale. Mi pare di capire che tra l'altro sia anche stato condiviso in precedenti audizioni. La giurisprudenza di legittimità aveva già da tempo fissato dei limiti e in alcuni casi ha annullato dei provvedimenti giudiziari e ha disposto la restituzione dei dati. Forse si possono fissare una serie di passaggi in questi termini, nel senso che una volta avvenuto il sequestro, bisogna acquisire immediatamente la copia integrale della messaggistica, la cosiddetta copia forense – fino a questo ci siamo – e restituire il dispositivo. A questo punto bisogna effettuare un accertamento tecnico sulla copia forense con espressa previsione di selezionare ed estrarre i soli dati rilevanti ai fini dell'accertamento del reato per cui si procede, salvo ovviamente separata comunicazione di eventuali notizie di reato diverse se legittimamente acquisite in questa sede, e poi la restituzione all'avente diritto della copia forense e di ogni altra copia dei dati estratti dal dispositivo o la distruzione della copia dei dati riprodotti su qualunque supporto informatico diverso dal luogo forense. Cioè bisogna espressamente indicare in maniera formale dei paletti per cui non debbano restare tracce – e questo dovrebbe essere previsto dalla legge e non affidato all'iniziativa della singola procura – di dati sensibili non utili per l'investigazione.

Quanto all'ultima questione relativa alla fuga di notizie, quando ho parlato dell'elevato livello di sicurezza dell'archivio, mi riferivo al fatto che da un punto di vista tecnico sicuramente è difficile ipotizzare che sfuggano dati e che vengano prelevati abusivamente dall'archivio. Che poi ci siano delle fughe di notizie, che ci siano dei comportamenti illeciti, questo riguarda il profilo umano su cui è difficile intervenire. Questo potrebbe costituire oggetto – se del caso – di accertamenti diretti ad individuare singole responsabilità individuali.

PRESIDENTE. Grazie procuratore, è stato assolutamente esaustivo. L'intervento ha toccato i punti più importanti, a mio avviso, quantomeno di una parte dei nostri lavori. Avremo modo di incontrarci perché, come lei sa, stiamo individuando le date utili per il nostro sopralluogo.

VIOLA. Sono io che ringrazio voi e saluto lei e i componenti della Commissione.

PRESIDENTE. Grazie a nome di tutti.

Audizione della segretaria generale della Federazione nazionale della stampa italiana

PRESIDENTE. Possiamo proseguire con i nostri lavori.

È ora prevista l'audizione della dottoressa Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della stampa italiana, che saluto e ringrazio per aver accettato l'invito a partecipare ai nostri lavori.

Per ragioni organizzative la pregherei di contenere il suo intervento introduttivo nell'arco di pochi minuti. Credo che la mia segreteria le abbia anticipato che ci faceva piacere avere un suo contributo, seppure sintetico perché abbiamo una serie di audizioni da fare. Pertanto, le cedo subito la parola.

COSTANTE. Signora Presidente, innanzitutto vi ringrazio, anche perché è stata un'audizione un po' sofferta, rinviata più volte, quindi grazie per avermi dato l'opportunità, in qualità di legale rappresentante della Federazione nazionale della stampa, di confrontarmi con voi su un tema di assoluta attualità e centralità per il nostro ordinamento democratico.

Non sto a ricordarvi, proprio per la brevità dell'intervento, tutto quello che riguarda l'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni. È indubbio che al legislatore spetta il compito di contemperare gli interessi in gioco e quindi di trovare il giusto equilibrio tra due principi di rango costituzionale, quello relativo al diritto alla riservatezza e alla tutela della dignità e onorabilità delle persone e quello relativo al diritto di informare e di essere informati, che sono la pietra angolare del nostro sistema democratico, come ci ha ricordato più volte la Corte costituzionale con due sentenze gemelle sull'articolo 21 e come spesso ci ricorda anche il Presidente della Repubblica.

È evidente che in Italia ci sia una situazione tale per cui la libertà di stampa si sta restringendo e l'azione dei giornalisti viene di fatto limitata. Mi riferisco alla questione delle querele per diffamazione – ne ho trattato in questa sede dieci giorni fa – con pene pecuniarie, che ad avviso della FNSI sono spropositate, e automatismi che rischiano di ledere la libertà d'informazione; le querele bavaglio non sono ancora state affrontate ma dovrebbero prevedere sanzioni economiche uguali se non più pesanti rispetto a chi intenta le querele stesse. Da ultimo, ma solo cronologicamente, cito anche la presunzione di innocenza, che è una norma che l'Unione europea ci ha chiesto di adottare ma che in realtà si sta trasformando in un ennesimo laccio alla libertà d'informazione.

Nel 2022 il World Press Freedom Index che effettua una statistica su 180 Paesi del mondo, ha collocato l'Italia al 58° posto, 17 posizioni in meno rispetto al 2021 e al 2020 quando era al 41° posto. Vi do questa notizia: siamo stati superati anche da Gambia e Suriname. Non penso che alla Repubblica italiana possa far piacere una cosa del genere.

Come Federazione della stampa siamo stati auditi a margine dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 161 del 2019 e già allora abbiamo fatto notare come l'impianto predisposto dal legislatore fosse eccessivamente restrittivo, prevedendo esplicitamente il divieto di pubblicazione di tutte le intercettazioni non acquisite al procedimento (articolo 114 del codice di procedura penale).

Il punto è che non è presa in considerazione, secondo noi, la necessità di pubblicare e diffondere notizie di interesse generale che sono un valore da proteggere, come affermato dalla Corte europea in diverse occasioni, e che prescinde dagli aspetti legati alla colpevolezza di una persona. L'inclusione di un simile divieto e la possibile condanna che potrebbe derivarne nei casi in cui un giornalista proceda alla pubblicazione, come suo dovere se la notizia è di interesse generale, dovrebbe portare i giudici nazionali a sollevare una questione di costituzionalità per contrasto della norma con l'articolo 117 della Costituzione il cui contenuto, in questo caso, sarebbe fornito proprio dall'articolo 10 della Convenzione, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

C'è un'autorevole dottrina e una cospicua giurisprudenza convenzionale intesa a fare luce sui rischi per la tenuta democratica delle nostre società se si restringe, di volta in volta, il perimetro della libertà di stampa che, ricordiamolo, è una declinazione del più ampio diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero.

In tal senso è opportuno ricordare, tra le tante sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo sulla pubblicazione delle intercettazioni, il *leading case*, ossia la sentenza 7 giugno 2007, Dupuis e altri contro la Francia, ma so che anche il presidente dell'ordine Carlo Bartoli l'ha ricordata in un'audizione. La Francia è stata condannata dalla Corte europea per violazione dell'articolo 10, poiché a sua volta i giudici nazionali avevano condannato due giornalisti francesi i quali avevano pubblicato articoli e un libro includendo stralci di dichiarazioni rese dagli indagati al

giudice istruttore, brogliacci delle intercettazioni telefoniche e un elenco delle persone sottoposte ai controlli telefonici.

La Corte europea ha precisato che gli Stati parti della Convenzione non solo devono astenersi dall'ingerirsi nel diritto alla libertà di espressione dei giornalisti, ma devono anche predisporre misure a tutela ampia per coloro che svolgono la professione giornalistica per consentire un'informazione su tutte le questioni di interesse generale e soprattutto su quelle scottanti. La violazione di norme penali interne da parte dei giornalisti era giustificata, secondo la Corte europea, dall'adempimento del dovere di informare e dall'esercizio del diritto riconosciuto dall'articolo 10 della Convenzione, anche perché la pubblicazione di verbali coperti dal segreto investigativo non può di per sé essere prova di un reato del giornalista.

La Corte europea, nel corso degli anni, ha sempre confermato questo orientamento. Ci sono altre sentenze, come Ressiot e altri contro la Francia, in cui i giudici internazionali hanno ritenuto che non sono compatibili con la Convenzione europea divieti assoluti relativi alla divulgazione di notizie su inchieste penali in corso.

La necessità di assicurare che il giornalista scelga le modalità con le quali comunicare notizie di interesse generale è stata ribadita con la sentenza 1° luglio 2014 in un caso contro la Svizzera. In quell'occasione il giornalista aveva pubblicato un articolo su un procedimento penale nei confronti di un conducente che aveva causato un incidente stradale, provocando la morte di tre persone. Il giornalista aveva pubblicato un resoconto dell'interrogatorio, incluse alcune dichiarazioni integrali dell'uomo e la fotografia di alcune lettere che l'uomo aveva spedito al giudice istruttore. Il giornalista era stato condannato per aver pubblicato atti di indagine coperti dal segreto istruttorio, ma la Corte europea ha ritenuto che la Svizzera avesse violato l'articolo 10 della Convenzione europea. Strasburgo ha chiarito che la collettività deve essere informata sui procedimenti penali, se di interesse generale, e ad analoga conclusione è arrivata la sentenza Seferi Yilmaz contro Turchia, depositata il 13 febbraio 2018. In tale sentenza la Corte ha stabilito che la pubblicazione delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche non viola il diritto al rispetto della vita privata nel quale è incluso quello alla reputazione, se la notizia è di interesse della collettività. Le trascrizioni delle registrazioni telefoniche erano state riversate nel fascicolo di indagine e l'uomo, accusato di incitamento all'odio e di partecipazione a un'organizzazione criminale, dopo la sua assoluzione per questi fatti, aveva citato in giudizio un giornale perché aveva pubblicato le registrazioni telefoniche. La Corte europea ha evidenziato l'interesse per la collettività a ricevere la notizia e ha dato rilievo al fatto che gli articoli che riportavano le trascrizioni telefoniche riversate nel fascicolo d'indagine non contenevano insinuazioni o valutazioni rispetto alle trascrizioni; irrilevante poi che il ricorrente non fosse stato condannato proprio perché ciò che ha rilievo è l'interesse del pubblico fatto. Gli atti su cui si erano basati i giornalisti provenivano da fonti credibili e la valutazione sulla lesione del diritto alla reputazione

deve essere svolta tenendo conto del momento in cui è stato pubblicato l'articolo di stampa e non certo sulla base degli esiti del processo.

Una cosa che è stata sottolineata sia nell'audizione sulle intercettazioni, sia dal presidente dell'ordine Carlo Bartoli, è che le informazioni di interesse pubblico sono un bene deperibile, quindi ritardare la pubblicazione anche solo per un breve periodo fa correre il rischio serio di privare di ogni valore o interesse la notizia.

PRESIDENTE. Ringrazio la dottoressa Costante per il suo contributo. Avviso i colleghi che la dottoressa ha consegnato una relazione che integrerà l'intervento orale che abbiamo dovuto sintetizzare, che viene messa a disposizione ed inserita nell'indagine conoscitiva. Ne verrà inoltre recapitata nel pomeriggio una copia aggiornata.

Dichiaro così concluse le odierne audizioni.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,55.

